

## MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

### Istanza di risarcimento del danno conseguente alla violazione dell'articolo 3 CEDU ai sensi dell'articolo 35 ter o.p.

Il sottoscritto [REDACTED] nato in Peru il [REDACTED] e attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Sollicciano di Firenze,

#### PREMESSO

- che l'art. 35 o.p. prevede che “i detenuti e gli internati possano rivolgere istanze o reclami, orali o scritti” a varie autorità, fra le quali, al n. 2, è previsto anche il Magistrato di Sorveglianza;
- che l'art. 3 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali è stato interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel senso che: “la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente” (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, CEDU 2000-XI; Norbert Sikorski c. Polonia, sopra citata § 131);
- che la Corte di Strasburgo ha provveduto a schematizzare i principi e gli standard per l'individuazione di una violazione dell'art. 3 relativa al sovraffollamento e alle condizioni detentive con la sentenza della Grande Camera Muršić c. Croazia, n. 7334/13, 20 ottobre 2016. La Corte Edu riafferma l'Ananyev test per cui ogni detenuto deve avere a disposizione un posto letto individuale, deve avere a disposizione almeno 3 mq di superficie calpestabile (calpestabile, detratto quindi il mobilio, tra cui rientrano il letto, gli armadi e gli ingombri) e la superficie stessa della cella deve essere tale da assicurare alla persona ristretta di muoversi liberamente tra gli arredi.

La stessa Corte ha ribadito la sussistenza di una “forte presunzione” di violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nelle ipotesi in cui lo spazio individuale minimo intramurario a disposizione del detenuto sia inferiore a 3 mq. Tale forte presunzione può essere superata solo dal cosiddetto “effetto cumulativo” di tre fattori:

1. la natura temporanea, occasionale e marginale della riduzione dello spazio minimo disponibile di 3 mq.
2. una sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella e attività esterne adeguate.
3. un'appropriata struttura penitenziaria che non presenti ulteriori fattori aggravanti le condizioni detentive della persona.

Nei casi in cui lo spazio disponibile misuri tra i 3 e i 4 mq la Corte ribadisce che il fattore spaziale è particolarmente rilevante se combinato con altri aspetti di condizioni detentive inappropriate, quali l'accesso ad ambienti esterni, la fruizione di luce naturale ed aerazione della cella, l'adeguatezza della temperatura delle celle, la possibilità di utilizzare i servizi igienici in privato ed il rispetto delle basilari norme igienico-sanitarie di suddetti ambienti (cfr. Corte EDU, Grand Chambre, Muršić c. Croazia, 20 ottobre 2016, n. 7334/13, §139);

- che in suddetta pronuncia la Corte EDU ha ribadito il proprio orientamento in merito alla ripartizione e alla qualità dell'onere probatorio: a fronte dell'onere per il ricorrente di presentare un *prima facie case*, spetta al Governo, che è l'unico soggetto in grado di avere accesso alle informazioni capaci di corroborare o confutare le allegazioni del ricorrente, il totale onere della prova. Tale onere si presenta come qualificato, come ci ricorda la Corte Europea in Ananyev: il Governo, infatti, non può limitarsi a produrre dichiarazioni elaborate ad hoc non supportate da documentazione preesistente alla notifica del ricorso (cfr. Corte EDU, Grand Chambre, Muršić c. Croazia, 20 ottobre 2016, n. 7334/13, §126 che cita Ananyev and Others v. Russia, nos. 42525/07 and 60800/08, 10 January 2012; §123-124);
- che, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, la giurisprudenza nazionale ha precisato che, dalla superficie lorda della cella, debba essere detratta l'area occupata dagli arredi, individuando nel suolo calpestabile il parametro di calcolo (Cass. pen., Sez. 1, n. 5728 del 19.12.2013; Magistrato di Sorveglianza di Padova, ordinanza 30 maggio 2013; Magistrato di Sorveglianza di Verona, ordinanza 2 luglio 2013), in conformità con la giurisprudenza della CEDU sul punto (si veda la già citata Ananyev and Others v. Russia, §53). Sul punto del computo degli arredi è nuovamente intervenuta la corte di Cassazione. Con sentenza n. 52819/16 la I Sezione della Corte di Cassazione ha deciso che: "per spazio minimo individuale in cella collettiva va intesa la superficie della camera fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, il che comporta la necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi, ma anche quello occupato dal letto". Il Collegio, al punto 3.7 della presente decisione ha precisato che non vi devono essere dubbi nel considerare il letto a castello come un "ingombro" idoneo a restringere, per la sua quota di incidenza, "lo spazio vitale minimo", così come inteso nella dimensione funzionale riconosciutagli dal sopracitato principio di diritto. La "parte" di cella occupata dal letto a castello non risulterebbe idonea al movimento e, inoltre, non si rileva razionale giustificazione per una diversificazione rispetto agli arredi fissi ingombranti;
- che l'art. 35 ter O.P. prevede che "Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del

- danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio”;
- che, esaminando i criteri di metodo seguiti dalla Corte di Strasburgo sul terreno delle regole di giudizio e di ripartizione dell'onere dimostrativo in riferimento alle ipotesi di violazione dell'art. 3 CEDU, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 24 maggio 2018 (ud. 11 maggio 2018), n. 23362, ha ritenuto che emerga con nettezza la tendenza a realizzare una inversione dell'onere della prova rispetto alla tradizionale regola *'actori incumbit probatio'*;
  - che, in particolare, in suddetta pronuncia la Corte ha ritenuto (§ 5.1.) che tale approdo ermeneutico sia reso necessario dalla considerazione:
    - della necessità, affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2016, di adottare criteri interpretativi della disposizione in esame tesi ad attribuire allo strumento introdotto dal legislatore nel 2014 il maggior grado possibile di effettività;
    - della vigenza, nel sistema interno, del principio di prossimità alla prova, utilizzato in chiave di riequilibrio processuale di asimmetrie sostanziali, in rapporto a quanto previsto in tema di effettività della difesa ed azione in giudizio dall'art. 24 Cost;
    - della necessità di un “allineamento sistematico dei livelli di tutela fruibili in rapporto alla ipotizzata lesione della medesima posizione soggettiva”;
  - che la Corte ha quindi definitivamente affermato che:

*“nel sistema interno, innanzi al Magistrato ed al Tribunale di Sorveglianza, debba trovare applicazione il principio di diritto per cui la particolare condizione del soggetto ristretto realizza le condizioni - nei procedimenti instaurati ai sensi dell' art. 35 ter ord.pen. - per l' inversione dell' onere della prova, nel senso che l'affermazione dell'istante (contenuta in istanza ammissibile e riscontrata quanto alla avvenuta privazione di libertà nel periodo indicato) è da ritenersi assistita da una presunzione relativa di veridicità dei suoi contenuti che è compito dell'amministrazione ribaltare attraverso la produzione di elementi di smentita idonei”;*
  - che, nella medesima pronuncia, confermando l'orientamento già espresso con le pronunce della Sez. I n. 876 del 16.07.2015, n. 46543/2017 e n. 46435/2017, la Cassazione ha affermato che l'attivazione dei poteri di verifica d'ufficio ex art. 666, comma 5, c.p.p.: *“va ritenuto necessario, sempre sulla base dei principi generali, lì dove venga - anche in virtù delle controdeduzioni dell'amministrazione o in rapporto a documentazione comunque acquisita -, a determinarsi una condizione di incertezza probatoria non altrimenti superabile”;*

## CONSIDERATO

- Che il richiedente, nel corso della medesima carcerazione: è attualmente detenuto **presso la Casa Circondariale di Sollicciano** dal febbraio 2014 e vi ha subito i seguenti pregiudizi dal febbraio 2014 al 10 agosto 201 nel reparto giudiziario.
- per ciò che concerne lo **spazio minimo disponibile**:
- violazione dell'art. 3 CEDU, dell'art.18 delle Regole Penitenziarie Europee adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la Raccomandazione 2/2006, dell'art. 6 della L. 354/1975 in quanto, a causa della sua assegnazione alla cella n.8, nella quale erano già presenti due detenuti, ha disposto lungo tutto il periodo di detenzione, al netto dell'area indisponibile (ossia del mobilio fisso e degli arredi, compreso il letto a castello), di una **superficie media calpestabile tra i 3 e i 4 mq in condizioni detentive gravemente inappropriate.**
- per ciò che concerne le ulteriori **condizioni generali di detenzione**:
- violazione dell'art. 3 CEDU, degli artt. 18 e 19 delle Regole Penitenziarie Europee (di qui in avanti RPE) adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la Raccomandazione 2/2006, dell'art. 6, L. n. 354 del 1975 e dell'art. 6, D.P.R. 230/2000 in quanto:
- per quanto concerne le **condizioni igieniche**, queste si presentavano come incompatibili con i principi espressi dalla normativa sul punto. Si sono riscontrate frequenti infiltrazioni d'acqua all'interno della cella, comportando l'allagamento della cella e compromettendo la quotidiana vivibilità e la salubrità dell'aria.
- Tali condizioni inoltre hanno favorito la presenza di insetti con cui ci trovavamo a convivere all'interno della cella.
- Per quel che concerne i **servizi igienici**, si aggiunge che i locali destinati all'uso delle docce erano fatiscenti, pervasi dalla muffa e soggetti ad allagamento. La situazione descritta ha inoltre causato l'insorgenza di infezioni micotiche sul corpo del sottoscritto.
- Le infiltrazioni d'acqua, come descritto sopra, causavano umidità, aria poco salubre, in più la già precaria vivibilità della cella è stata ulteriormente aggravata dal mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento.
- che le condizioni sopradescritte rilevano ai fini della richiesta di risarcimento del danno conseguente alla violazione dell'art 3 CEDU (ex art 35 ter o.p);
- che il sottoscritto dichiara che, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, è stato detenuto in condizioni di detenzione tali da costituire anche una violazione dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;
- che il sottoscritto non ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto [REDACTED]

**CHIEDE**

che il Magistrato di Sorveglianza disponga:

- una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio;
- una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale ha subito il pregiudizio, in relazione alla misura percentuale determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 35 ter non detraibile dalla pena ancora da espiare.

Firenze, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

In fedé,